

“Smembrano” le classi: come proteggere la nostra scuola?

Sta diventando normalità nella scuola di Fioroni la pratica della suddivisione dei bambini e delle bambine nelle classi ogni volta che non vengono chiamati i supplenti.

Il meccanismo a cascata è questo: Il ministro Fioroni non dà soldi alle scuole incolpando la Moratti dei tagli degli anni passati; i dirigenti non avendo soldi non chiamano i supplenti. In alcuni casi provano a sottrarre le compresenze, ma questo escamotage non funziona dove c'è un po' di informazione perché gli insegnanti si rifiutano di perderle (come da contratto).

I bambini però ovviamente non possono rimanere da soli, per cui i dirigenti incaricano i bidelli di smistarli nelle altre classi della scuola.

Risultato: classi con trenta e più bambini di diverse età, alcuni seduti su cuscini, altri che arrivano con le sedie dalla loro classe, interruzione di fatto dell'attività didattica, oggettivi problemi di sicurezza.

Di fronte a questo enorme scarico di responsabilità dal Ministro giù giù fino sulle spalle dei bambini e degli insegnanti, la risposta può essere solo una: ognuno di assuma le proprie responsabilità.

Per questo proponiamo che:

- 1) Gli insegnanti che si trovano ad accogliere bambini di altre classi chiedano un ordine di servizio a parziale copertura e tutela per le responsabilità sostanziali e formali che ciò comporta dal punto di vista della sicurezza;
- 2) Si comunichi ai genitori la situazione verificatasi giorno per giorno, poiché è un diritto dei genitori sapere come si è modificata l'organizzazione del servizio scolastico per la mancata copertura delle supplenze e come non è stato possibile realizzare le attività programmate per la situazione di emergenza.

Di seguito due modelli indicativi.

<p>CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica cespbo@iperbole.bologna.it www.cespbo.it Sede di Bologna: Via San Carlo, 42 tel 051-241336</p>	<p>COBAS-Comitati di Base della Scuola Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00183 Roma Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60 internet: www.cobas-scuola.org - e-mail: mail@cobas-scuola.org</p>
---	--

RICHIESTA ORDINE DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Al Dirigente scolastico dell'Istituto

Oggetto: richiesta Ordine di servizio

I sottoscritti docenti della scuola

Chiedono ai sensi degli articoli 17 e 18* del DPR n. 3. 1957 che nei casi nei quali si realizzano le condizioni di urgenza e straordinarietà per cui alunni di classi diverse vengono inseriti nelle classi di cui sono titolari, tali provvedimenti vengano accompagnati da un Ordine di Servizio firmato dalla S.V. nel quale vengano elencati con nome e cognome gli alunni, la classe di provenienza e le ragioni per le quali la S.V. procede a tali inserimenti.

La nostra richiesta di un ordine di servizio, specifico e puntuale, è motivata dalla necessità per i sottoscritti di una adeguata copertura e tutela per le responsabilità sostanziali e formali che ciò comporta dal punto di vista della sicurezza, sia per la sospensione e/o attenuazione dell'attività didattica che ne consegue.

Data _____

Firme

COMUNICAZIONI AI GENITORI: 1

Oggi _____ i bambini sono stati suddivisi nelle altre classi della scuola dalle ore _____ alle ore _____ per l'assenza dell'insegnante di classe e il mancato arrivo del supplente.

L'insegnante

COMUNICAZIONI AI GENITORI: 2

Oggi _____ svolgimento delle attività didattiche programmate ha subito notevoli rimaneggiamenti poiché dalle ore _____ alle ore _____ la nostra classe ha ospitato _____ bambini di altre classi che non avevano l'insegnante.

L'insegnante

Art.17 - Limiti al dovere verso il superiore.

L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è innovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art.18 -

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.